

L.R. 17 maggio 2022, n. 8**Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 67/01 del 3 maggio 2022](#), pubblicata nel BURA 20 maggio 2022, n. 59 Speciale ed entrata in vigore il 21 maggio 2022)

Testo vigente
(in vigore dal 21/05/2022)

CAPO I**Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche rinnovabili**

Art. 1
(Finalita')

1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilita' ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla [direttiva 2018/2001/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile in autoconsumo al fine di decarbonizzare l'economia regionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione promuove e favorisce gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente nonche' l'istituzione di comunita' energetiche rinnovabili, previsti e disciplinati dal [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#) (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (di seguito anche: gruppi di autoconsumatori) e alle comunita' energetiche rinnovabili (di seguito anche: CER) si applicano le definizioni di cui al [d.lgs. 199/2021](#).
2. Per comunita' energetiche rinnovabili si intendono enti senza finalita' di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonche' di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Art. 3
(Attivita' delle comunita' energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori)

1. L'obiettivo primario dei gruppi di autoconsumatori e delle comunita' energetiche rinnovabili e' l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta nonche', eventualmente, l'immagazzinamento tramite sistemi di accumulo, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la poverta' energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.
2. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e' diretta a fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati ovvero, per quanto attiene alla comunita' energetica rinnovabile, ai suoi membri o azionisti o alle aree in cui opera la comunita' medesima, e non alla realizzazione di un profitto. I membri della CER partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attivita' di gestione e monitoraggio dei prelievi e degli accumuli di energia a livello locale.
3. In particolare, la comunita' energetica rinnovabile:
 - a) produce, autoconsuma ed, eventualmente, immagazzina e vende, tramite specifici sistemi di accumulo, l'energia elettrica rinnovabile;
 - b) puo' stipulare accordi e convenzioni con l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia, anche attraverso la realizzazione di "smart-grid", nonche' l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
 - c) predispone un bilancio energetico annuale;
 - d) adotta un programma triennale di interventi volti a ridurre i consumi energetici da fonti non rinnovabili e all'efficientamento dei consumi energetici;
 - e) promuove progetti di efficienza energetica, anche innovativi, a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati al risparmio energetico nonche' all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili.
4. La CER invia i documenti di cui al comma 3, lettere c) e d), al tavolo tecnico di cui all'articolo 5 per le finalita'

previste dal medesimo articolo e, limitatamente al programma triennale di interventi, anche alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il piano energetico ambientale regionale.

5. Ogni tre anni la Giunta regionale, avvalendosi del supporto del tavolo tecnico, verifica l'attuazione del programma di cui al comma 3, lettera d) ed i risultati conseguiti dalla CER in termini di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

Art. 4

(Modalita' di partecipazione e costituzione delle comunita' energetiche rinnovabili)

1. Alle comunita' energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati. La partecipazione delle imprese e' consentita se essa non costituisce l'attivita' industriale o commerciale principale.
2. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunita' energetica rinnovabile adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo ed accumulo di energia.

Art. 5

(Tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici)

1. La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.
2. Il tavolo di cui al comma 1 e' composto dai rappresentanti delle comunita' energetiche operanti a livello regionale, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale del settore ambientale ed energetico, comprese quelle degli amministratori di condominio, dai rappresentanti delle societa' di distribuzione e gestione della rete, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dai dirigenti dei Servizi regionali competenti.
3. Il tavolo di cui al comma 1 svolge le seguenti attivita':
 - a) acquisisce i dati relativi alla riduzione dei consumi energetici, alla quota di autoconsumo ed alla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
 - b) individua le modalita' per una gestione piu' efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA;
 - c) analizza i risultati in termini energetici conseguiti dai gruppi di autoconsumatori e dalle CER, sulla base rispettivamente dei risultati dell'attivita' di monitoraggio svolta dal gestore dei servizi energetici e dei documenti ricevuti ai sensi del comma 5 dell'articolo 3;
 - d) individua le migliori pratiche al fine di promuoverne la promozione e la diffusione sul territorio regionale;
 - e) puo' formulare proposte da sottoporre alle CER per la gestione dei rapporti con l'ARERA.
4. Il tavolo tecnico di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza ne' alcun rimborso spese.

Art. 6

(Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario)

1. La Regione Abruzzo promuove e favorisce l'attivazione dei gruppi di autoconsumatori e la costituzione di CER mediante:
 - a) la rimozione di eventuali ostacoli normativi e amministrativi per il loro sviluppo;
 - b) la promozione della cooperazione con l'ARERA ed i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi della CER e l'accesso ai mercati;
 - c) le azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumatori e delle comunita' energetiche rinnovabili sul territorio regionale, garantendo la partecipazione piu' ampia possibile dei consumatori;
 - d) il sostegno finanziario alla fase di attivazione o costituzione, anche attraverso appositi servizi di consulenza, con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione e dei relativi progetti;
 - e) contributi per la realizzazione degli impianti.
2. La Regione, nel definire i regimi di sostegno e l'intensita' del contributo di cui al comma 1, lettera e), tiene conto della specificita' del territorio di riferimento in modo da favorire le aree svantaggiate, garantendo comunque gli obiettivi di massimizzazione dell'autoconsumo.

Art. 7

(Sanzioni)

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del programma triennale di interventi di

cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), le CER non possono accedere ai finanziamenti erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel programma medesimo.

Art. 8

(Disposizioni in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dall'articolo 6 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Le misure adottate ai sensi del presente Capo, qualora configurino aiuti di Stato, sono oggetto di notifica ai sensi degli [articoli 107 e 108](#) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea fatta eccezione per le misure emanate in conformita' alle disposizioni dei regolamenti comunitari di esenzione o che costituiscono aiuti in regime de minimis.

Art. 9

(Disposizioni di attuazione e di rinvio)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce, sentita la competente commissione consiliare:
 - a) lo schema-tipo in base al quale gli enti locali adottano il protocollo d'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 4;
 - b) i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e le modalita' di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunita' e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalita' di lucro;
 - c) le modalita' di costituzione e funzionamento del tavolo tecnico di cui all'articolo 5;
 - d) i criteri e le modalita' per il sostegno finanziario di cui all'articolo 6;
 - e) i parametri per la valutazione dei risultati riscontrati in sede di verifica e attuazione del programma triennale di cui all'articolo 3, comma 5.
2. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano le disposizioni di cui al [d.lgs. 199/2021](#).

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi almeno dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione, e successivamente con periodicit  biennale, presenta, entro il 31 dicembre, alle commissioni consiliari competenti, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 5, una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia del presente Capo.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene dati e informazioni su:
 - a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalita' applicative;
 - b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, le eventuali criticita' incontrate nell'attuazione degli interventi;
 - c) il numero di comunita' energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, i dati e le informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energia da fonti rinnovabili raggiunti grazie alla costituzione delle comunita' energetiche.
3. La relazione di cui al comma 1 e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettuano l'esame.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli adempimenti disposti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.
2. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), stimati complessivamente in euro 40.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunita' energetiche e dei gruppi di autoconsumo", istituito alla Missione 17, Programma 01, Titolo 1, del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 2 e' assicurata per l'anno 2022 dalla seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 17, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunita' energetiche e dei gruppi di autoconsumo" per euro 40.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 40.000,00.
4. Per le annualita' successive al 2022, agli oneri di cui al comma 2 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio.

5. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), si fa fronte, a decorrere dall'anno 2023, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributi per impianti a comunita' energetiche e gruppi di autoconsumo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 17, Programma 01, Titolo 2, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
6. Gli interventi di cui al presente Capo possono essere cofinanziati con altre risorse regionali, statali ed europee, allocate e trasferite per finalita' coerenti con gli obiettivi del medesimo Capo.
7. L'autorizzazione alla spesa di cui al presente Capo e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
8. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di territorio e ambiente provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente Capo.

CAPO II

Modifiche alla l.r. 6/2022

Art. 12

(Modifiche alla l.r. 6/2022)

1. Alla [legge regionale 13 aprile 2022, n. 6](#) (Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti di carattere finanziario), all'[Allegato A](#), che reca l'elenco delle disposizioni normative abrogate ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale, sono abrogati i seguenti punti:
 - a) "324. L.R. 11 febbraio 1999, n. 4: Modifiche alla L.R. n. 115 del 1998 e concessione di contributi al Consiglio regionale e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale Sordomuti";
 - b) "351. L.R. 17 dicembre 1996, n. 134: Norma sull'Osservatorio regionale del mercato del lavoro";
 - c) "360. L.R. 16 settembre 1998, n. 76: Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego".
2. Le abrogazioni di cui al comma 1 operano con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 6/2022, con contestuale reviviscenza delle leggi regionali di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 6/2022.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).